



Cerca

Ti trovi in: [Home](#) > [Il portale informa](#) > [Primo piano - 2009](#) > [Ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani](#)

Il portale informa

- ▶ Focus
- ▶ [Primo piano](#)
- ▶ Notizie
- ▶ NASnotizie
- ▶ Speciali
- ▶ Campagne di comunicazione
- ▶ Eventi
- ▶ Multimedia

Visualizza per anno:

- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- **2009**
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002

Ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

"Questa è una giornata storica per quanto riguarda l'attività del Ministero sul rapporto uomo-animale. Un lavoro straordinario nel quadro europeo. Per la prima volta abbiamo stabilito la responsabilità del proprietario e di chi detiene momentaneamente l'animale".

Lo afferma il sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, presentando alla stampa il 3 marzo 2009, la nuova Ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

"La precedente ordinanza prevedeva una inutile black list che catalogava anche razze di cani semi sconosciute senza tra l'altro avere alcun fondamento scientifico e senza prevedere alcun provvedimento di prevenzione o di formazione dei proprietari".

Intervenuti alla conferenza il Sen. Maurizio Gasparri e il Prof. Massimo Castagnaro, Preside della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Padova, oltre a parlamentari, associazioni, veterinari ed esperti del Tavolo Tecnico istituito dal Ministero sul benessere degli animali.

Queste le principali novità del provvedimento, entrate in vigore il 23 marzo 2009, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.68:

Eliminata la "black list"

La nuova ordinanza reca sostanziali novità rispetto a quelle proposte dai ministri precedenti. In particolare è stato eliminato l'allegato a riportante un elenco senza riferimento scientifico in letteratura di medicina veterinaria di razze "pericolose", in quanto non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla loro razza o loro incroci.

Introdotta la responsabilità civile e penale dei proprietari

Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani è stato attribuito un ruolo fondamentale alla

Approfondimenti

- ▶ [Il cane, un animale sociale](#)
- ▶ [Mancato rispetto dell'Ordinanza, le sanzioni](#)

Documenti

- ▶ [Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani](#) (pdf, 40 Kb)

Argomenti correlati

- ▶ [Consigli a quattro zampe per diventare amici](#)

Link

- ▶ [Area tematica Cani, gatti e...](#)

responsabilità dei proprietari.

Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente, che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.

Nota:

La Suprema Corte di Cassazione – sezione IV penale con sentenza 3 aprile – 8 settembre 2008, n. 34765 ha affermato che: *in caso di lesioni cagionate dall'aggressione di un cane, nella fattispecie di grossa taglia, affidato dal proprietario ad un terzo (nel caso di specie la moglie) non in grado di controllare l'animale e quindi di impedire l'evento lesivo, deve riconoscersi la concorrente responsabilità del proprietario non in virtù di una responsabilità oggettiva bensì in ragione degli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona che dispone dell'animale e che può controllarne le reazioni.*

Obbligo di utilizzo del guinzaglio in ogni luogo

Viene introdotto per la prima volta l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai comuni - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.

Percorsi formativi per i proprietari di cani

Per favorire la formazione e l'acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i comuni congiuntamente con i servizi veterinari delle asl, avvalendosi anche degli ordini professionali dei medici veterinari, delle associazioni di medici veterinari, delle facoltà di medicina veterinaria e delle associazioni di protezione degli animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani. tali percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione denominata patentino divengono obbligatori per i proprietari di "cani impegnativi" identificati a livello territoriale.

Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento a cura delle ASL

I servizi veterinari, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i "cani impegnativi" e tengono un registro

aggiornato di tali soggetti.

Ruolo dei medici veterinari libero professionisti

Per la prima volta in Italia viene conferito un ruolo anche ai medici veterinari libero professionisti in materia di prevenzione. A loro infatti spetta l'informazione dei proprietari di cani che transitano dalle loro strutture rispetto alla possibilità o alla necessità di conseguire "il patentino". Inoltre vengono posti in rete con i servizi veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni a rischio a tutela della salute pubblica.

Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per cani iscritti nel registro

I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Obbligo della raccolta delle feci

E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Altri divieti

Confermato il divieto di addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani, le operazioni di selezione ed incrocio tese allo stesso fine, la pratica del doping, gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell'animale (recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), fatto salvi gli interventi curativi certificati dal medico veterinario.

(Redazione Ministerosalute.it - 3 marzo 2009)

[Data ultimo aggiornamento: 25 marzo 2009]

Data pubblicazione: 03 marzo 2009

Condividi:           
 
 [Segnala ad un Amico!](#)

[Visualizza la media voti di questa pagina](#)

Dai il tuo voto a questa pagina ☆☆☆☆☆

Responsabile - Redazione - Monitoraggio - Note legali - Privacy - Guida - Mappa

Ministero della Salute - Centralino 06.5994.1 - Codice Fiscale 80242250589